

Gazzetta ufficiale

C 154

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

52° anno
7 luglio 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Commissione		
2009/C 154/01	Parere della Commissione, del 6 giugno 2009, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare José Cabrera in Spagna, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom	1
<hr/>		
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2009/C 154/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	2
<hr/>		

IT

IV *Informazioni*


INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 154/03	Tassi di cambio dell'euro	3
2009/C 154/04	Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Comunità, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia	4

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 154/05	Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	6
2009/C 154/06	Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	13
2009/C 154/07	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ⁽¹⁾ ...	18
2009/C 154/08	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ⁽¹⁾ ...	18
2009/C 154/09	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ⁽¹⁾ ...	19
2009/C 154/10	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2009

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare José Cabrera in Spagna, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2009/C 154/01)

Il 24 novembre 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo spagnolo, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione della centrale nucleare José Cabrera.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni chieste il 6 febbraio 2009 e fornite dalle autorità spagnole il 23 marzo 2009, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. La distanza tra la centrale nucleare e il confine più vicino con un altro Stato membro, in questo caso il Portogallo, è di 315 km. La Francia è il secondo Stato membro più vicino ad una distanza di 320 km.
2. Nelle normali operazioni di smantellamento, lo scarico degli effluenti liquidi e gassosi non comporterà un'esposizione tale da avere ripercussioni sulla salute della popolazione in altri Stati membri.
3. Gli elementi di combustibile irradiati e i rifiuti radioattivi solidi che non possono essere smaltiti nell'impianto di deposito nazionale di El Cabril per i rifiuti a bassa e media attività saranno immagazzinati temporaneamente nel sito in un edificio apposito di stoccaggio secco, in attesa della predisposizione del deposito a lungo termine previsto.

I rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che sono esentati dal controllo regolamentare saranno destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, per il reimpiego o il riciclo, conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

4. In caso di scarichi non programmati di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare José Cabrera, in Spagna, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/02)

Data di adozione della decisione	23.2.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di stato	N 238/08
Stato membrō	Germania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Broadband infrastructure development in Germany
Base giuridica	36th Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo regionale, Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 60 Mio EUR
Intensità	—
Durata	fino al 31.12.2013
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Scharnhorststraße 34-37 10115 Berlin DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

6 luglio 2009

(2009/C 154/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3897	AUD	dollari australiani	1,7605
JPY	yen giapponesi	132,44	CAD	dollari canadesi	1,6193
DKK	corone danesi	7,4461	HKD	dollari di Hong Kong	10,7704
GBP	sterline inglesi	0,86120	NZD	dollari neozelandesi	2,2175
SEK	corone svedesi	10,9205	SGD	dollari di Singapore	2,0265
CHF	franchi svizzeri	1,5198	KRW	won sudcoreani	1 762,78
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,1350
NOK	corone norvegesi	9,0540	CNY	renminbi Yuan cinese	9,4979
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3296
CZK	corone ceche	25,954	IDR	rupia indonesiana	14 217,14
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,9265
HUF	fiorini ungheresi	273,70	PHP	peso filippino	67,069
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	43,8110
LVL	lats lettone	0,6969	THB	baht thailandese	47,424
PLN	zloty polacchi	4,3870	BRL	real brasiliano	2,7401
RON	leu rumeni	4,2083	MXN	peso messicano	18,5490
TRY	lire turche	2,1540	INR	rupia indiana	67,5050

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Comunità, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia ⁽¹⁾ e Turchia

(2009/C 154/04)

Ai fini dell'istituzione di un cumulo diagonale dell'origine tra Comunità, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia la Comunità e i paesi interessati si informano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, in merito agli accordi e alle relative norme d'origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute dai paesi in questione, le informazioni relative ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di applicazione di tale cumulo.

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d'origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, vale a dire con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall'unione doganale CE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra la Comunità e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d'origine.

I codici ISO alpha-2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

— Albania	AL
— Bosnia-Erzegovina	BA
— Croazia	HR
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK (*)
— Montenegro	ME
— Serbia	RS
— Turchia	TR

(¹) L' Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia sono i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione.

(*) Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Comunità, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

	EU	AL	BA	HR	MK	ME	RS	TR
EU		1.1.2007	1.7.2008		1.1.2007	1.1.2008		(¹)
AL	1.1.2007		22.11.2007	22.8.2007	26.7.2007	26.7.2007	24.10.2007	
BA	1.7.2008	22.11.2007		22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	
HR		22.8.2007	22.11.2007		22.8.2007	22.8.2007	24.10.2007	
MK	1.1.2007	26.7.2007	22.11.2007	22.8.2007		26.7.2007	24.10.2007	1.7.2009
ME	1.1.2008	26.7.2007	22.11.2007	22.8.2007	26.7.2007		24.10.2007	
RS		24.10.2007	22.11.2007	24.10.2007	24.10.2007	24.10.2007		
TR	(¹)				1.7.2009			

(¹) Per le merci contemplate dall'unione doganale CE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
 Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007.
 Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 154/05)

Aiuto n.: XA 49/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara

Base giuridica:

Real Decreto 1612/2008 de 3 de octubre sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería

Borrador de la Orden de 23 de enero de 2009 de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre cuestiones generales aplicables al régimen de ayudas agroambientales e indemnización compensatoria y régimen aplicable al pago único y otras pagos directos a la agricultura y ganadería en el ámbito de la Comunitat Valenciana y de aprobación de las bases reguladoras de ayudas de pago único y otras ayudas directas.

Borrador Resolución de 26 de enero de 2009 de la Directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria mediante la que se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de subvenciones a través de la solicitud única vinculadas al régimen de pago único, otras ayudas directas a la agricultura y la ganadería, ayudas agroambientales y de indemnización compensatoria para el año 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2 928 440 EUR dalla linea di aiuto SE 83 000

Intensità massima dell'aiuto: La Generalitat Valenciana finanzia il 50 % dell'aiuto nazionale massimo previsto all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'importo massimo sarà di 120,75 EUR per ettaro e all'anno.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sulla pagina web della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1 anno

Obiettivo dell'aiuto: Integrare gli aiuti comunitari per superfici accoppiati alla produzione della frutta a guscio [di cui all'articolo 17, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produttori di frutta a guscio considerati come piccole e medie imprese secondo il disposto dell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
C/Amadeo de Saboya, nº 2
València
ESPAÑA

Indirizzo web:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/FRUTOS%20CASCARA.pdf

Aiuto n.: XA 50/09

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincia Noord-Brabant (Brabante settentrionale)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Model voor een gemeentelijke Subsidievoorordening duurzaamheidsinvesteringen agrarische bedrijven in landbou-wontwikkelingsgebieden

Base giuridica:

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Gemeentewet, artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149

Regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 4

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Si prevede che 10-20 comuni del Brabante settentrionale pubblicheranno un invito a manifestare interesse per il regime, mettendo a disposizione un massimo di 1,6 milioni di euro ciascuno. I comuni interessati sono i seguenti (elenco indicativo):

Alphen-Chaam

Baarle-Nassau

Bladel

Boekel

Deurne

Dongen

Eersel

Gemert-Bakel

Haaren

Heeze-Leende

Hilvarenbeek

Landerd

Mill en Sint Hubert

Sint Anthonis

Uden

L'importo totale che sarà stanziato dall'insieme dei comuni interessati nell'ambito del presente regime ammonta a 24 milioni di euro per il periodo 2009-2013.

Intensità massima dell'aiuto:

Il regime prevede aiuti agli investimenti finalizzati:

- a) alla riduzione dell'inquinamento provocato dalle aziende agricole al di là dei requisiti minimi prescritti dalla normativa europea e nazionale in materia;
- b) nel settore zootecnico, al miglioramento del benessere degli animali al di là dei requisiti minimi prescritti dalla normativa europea e nazionale in materia.

Il regime prevede inoltre un eventuale sostegno aggiuntivo agli investimenti finalizzati:

c) al conferimento di un pregevole valore estetico ai fabbricati aziendali, oppure

d) al risparmio energetico nell'esercizio dell'azienda.

Gli investimenti di cui alle lettere a) e b) sono limitati ai soli investimenti aggiuntivi necessari per oltrepassare le norme nazionali e/o comunitarie e possono essere sovvenzionati in misura non superiore al 60 %, o al 40 % se tali investimenti determinano un aumento della capacità produttiva. Gli investimenti in parola rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Gli investimenti di cui alle lettere c) e d) sono sovvenzionabili per il 40 % al massimo. Gli investimenti di cui alla lettera c) (valore estetico) rientrano nel disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 (miglioramento della qualità dei fabbricati aziendali). Gli investimenti di cui alla lettera d) (risparmio energetico) rientrano nel disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1857/2006 (riduzione dei costi di produzione).

L'importo complessivo degli aiuti non può superare i 400 000 EUR per azienda durante un periodo di tre esercizi finanziari consecutivi comprendente il periodo d'investimento, importo dal quale viene dedotto lo sgravio fiscale concesso dal regime MIA/VAMIL, pari al 12 % del valore degli investimenti previsti da questo regime.

Data di applicazione: A norma degli articoli 6 e 13 del regime, l'aiuto può essere concesso, su richiesta, previa notifica del modello di regime in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e previo invito a manifestare interesse pubblicato dalle competenti autorità comunali.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime non ha una data di scadenza precisa, ma decorre dal momento dell'entrata in vigore fino alla sua revoca. A norma dell'articolo 6 del regime, la competente autorità comunale stabilisce il periodo durante il quale può essere presentata domanda di aiuto a titolo del regime stesso. La durata del regime dipende dal numero di proroghe del periodo di presentazione delle domande. A questo proposito si terrà conto del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1857/2006, affinché la durata del regime non si protragga, in linea di massima, oltre il 31 dicembre 2013. In caso di sostituzione del regolamento (CE) n. 1857/2006 con un nuovo regolamento di esenzione, la provincia del Brabante settentrionale inoltrerà una nuova notifica.

Obiettivo dell'aiuto:

Il regime mira a promuovere interventi sostenibili a livello aziendale nelle zone del Brabante settentrionale designate dall'autorità provinciale come «aree di sviluppo agricolo».

Gli interventi sovvenzionati dal regime sono investimenti materiali (fabbricati, macchinari, attrezzatura) intesi a ridurre l'inquinamento o a migliorare il benessere degli animali.

In ogni caso deve trattarsi di interventi che vanno al di là dei requisiti legali imposti dalla legge sull'ambiente, dalla normativa sul letame, gli odori sgradevoli e l'ammoniaca e dalla normativa sul benessere degli animali, in particolare la *Gezondheids- en welzijnswet* (legge sulla salute e il benessere degli animali) e le relative disposizioni attuative. Questa esigenza soddisfa alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1857/2006, cioè che gli investimenti devono essere intesi a superare i requisiti comunitari minimi. Si rimanda in proposito, tra l'altro, alla direttiva IPPC, applicabile alle grandi aziende zootecniche, la quale prescrive il ricorso alle migliori tecniche ambientali disponibili. Per quanto riguarda l'ammoniaca, questa direttiva è stata recepita con il *Nederlandse Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij* (decreto sulle emissioni di ammoniaca negli allevamenti — Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi n. 675 del 2005). Si rimanda altresì alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il *Nederlandse Legkippenbesluit* (decreto sulle galline ovaiole — Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi n. 40 del 2004); alla direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell' 11.12.1991), attuata con il *Nederlandse Varkensbesluit* (decreto sui suini — Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi n. 577 del 1994) e, infine, alla direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell' 11.12.1991), attuata con il *Nederlandse Kalverenbesluit* (decreto sui vitelli — Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi n. 576 del 1994).

Può essere concesso un aiuto supplementare anche per investimenti materiali volti ad aumentare il valore estetico dei fabbricati aziendali o finalizzati al risparmio energetico nell'azienda.

Sono sovvenzionabili, oltre alle spese per gli interventi materiali in sé, anche le spese correlate per consulenze, studi, ecc.

Per poter beneficiare del sostegno, il richiedente deve presentare alla competente autorità comunale un piano di investimenti che descriva gli interventi che egli intende realizzare, indicando in che misura questi sono intesi a ridurre l'inquinamento o a migliorare il benessere degli animali più di quanto prescritto dalle pertinenti normative nazionali e/o comunitarie, o eventualmente ad aumentare il valore estetico dei fabbricati aziendali o ad ottenere un risparmio energetico, nonché le relative spese. Il piano di investimenti consentirà di determinare le spese ammissibili.

Per gli interventi nelle aziende zootecniche intensive, ci si dovrà attenere il più possibile alla *Maatlat Duurzame Veehouderij* (guida all'allevamento sostenibile) curata dallo *Stichting Milieukeur* (organismo di certificazione ecologica).

Settore economico: Il regime interessa tutte le aziende agricole delle zone designate dall'autorità provinciale del Brabante settentrionale come «aree di sviluppo agricolo». Le competenti autorità comunali hanno facoltà di attribuire la priorità agli allevamenti intensivi, in particolare a quelli che si trasferiscono da una zona di estensivazione ad un'area di sviluppo agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Tutti i comuni della provincia Noord-Brabant (Brabante settentrionale) che pubblicano un invito a manifestare interesse per il regime di aiuto secondo il modello prestabilito.

Per informazioni ci si può rivolgere direttamente alla:

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC, 's-Hertogenbosch
NEDERLAND

Indirizzo web:

<http://www.brabant.nl/upload/documenten/p/plg/modelverordering%20duurzaamheidsinvesteringen%202008.def.pdf>

Altre informazioni:

Le presenti informazioni sintetiche riguardano un modello di regime in virtù del quale i comuni della provincia del Brabante settentrionale possono concedere aiuti alle aziende agricole per interventi a livello aziendale in materia di sostenibilità e benessere degli animali nelle aree di sviluppo agricolo della provincia stessa. Con questo modello, la provincia del Brabante settentrionale intende stabilire un quadro uniforme per la concessione degli aiuti, affinché i singoli comuni che adottano il regime secondo questo modello non debbano trasmettere una notifica per ottenere l'esenzione a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Come precisato sopra, il presente modello di regime ottempera al disposto dell'articolo 4, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme anche agli altri paragrafi dell'articolo 4:

paragrafo 4: si garantisce che gli investimenti possono riguardare solo le attività e le spese menzionate in questo paragrafo (cfr. articolo 3, quarto comma, del regime);

paragrafo 5: è escluso il sostegno alle imprese in difficoltà [cfr. art. 4, par. 2, lett. d), del regime];

paragrafo 6: non saranno concessi aiuti contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato;

paragrafo 7: gli aiuti sono disponibili a tutti i settori dell'agricoltura, ma sono esclusi gli aiuti per l'acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali, per l'impianto di piante annuali, per drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, nonché per semplici investimenti di sostituzione (cfr. articolo 2, articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regime);

paragrafo 8: non saranno concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia (cfr. art. 4, par. 4, del regime);

paragrafo 9: sarà rispettato il massimale per l'importo globale degli aiuti (cfr. art. 5, paragrafi 4 e 5, del regime);

paragrafo 10: non saranno concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari (cfr. art. 4, par. 5, del regime).

A fini di chiarezza si fa osservare che nel Brabante settentrionale non esistono aziende agricole di dimensione superiore al limite fissato per le piccole e medie imprese (250 dipendenti).

In conclusione, si indica di seguito la correlazione esistente tra il presente modello di regime e alcuni altri regimi di aiuto vigenti nella provincia del Brabante settentrionale.

Subsidierregeling Duurzame Landbouw in Noord-Brabant (Regime di sovvenzioni per l'agricoltura sostenibile nel Brabante settentrionale), notifica XA 220/2008: questo regime prevede sovvenzioni *provinciali* per progetti che contribuiscono alla sostenibilità dell'agricoltura nel Brabante settentrionale ed è inteso a finanziare prevalentemente progetti pilota. Il presente modello di regime prevede sovvenzioni *comunali* a favore di investimenti nell'agricoltura sostenibile e nel benessere degli animali nelle aree di sviluppo agricolo. La sovrapposizione tra i due regimi in teoria non è del tutto esclusa, ma non può dare luogo ad un'erogazione eccessiva di aiuti di Stato, in quanto entrambi i regimi contengono clausole anti-cumulo.

Verplaatsingsregeling intensieve veehouderij (VIV, 2005) (Regime di indennità per il trasferimento di allevamenti intensivi), notifica XA 62/2005: questo regime prevede un indennizzo per il trasferimento di aziende zootecniche intensive e la loro rilocalizzazione in siti sostenibili, comprendente il rimborso del valore di sostituzione corretto dei fabbricati aziendali demoliti nella precedente ubicazione, l'indennizzo dei costi di demolizione nella precedente e nella nuova ubicazione, nonché il rimborso delle spese di consulenza. I siti sostenibili ai sensi del VIV possono essere situati o meno nelle aree di sviluppo agricolo. Per le aziende rilocalizzate in un'area di sviluppo agricolo può sorgere qualche dubbio circa un'eventuale sovrapposizione tra il VIV e il presente modello di regime. Non vi è, tuttavia, alcuna possibilità di cumulo in quanto gli interventi per i quali ven-

gono concesse le indennità VIV sono di tutt'altra natura rispetto agli investimenti che possono beneficiare del presente modello di regime.

Verplaatsingsregeling grondgebonden agrarische bedrijven (VGAB) (Regime di indennità per il trasferimento di aziende agricole legate alla terra), notifica XA 84/2007: questo regime prevede aiuti per il trasferimento di aziende legate alla terra, nell'intento di promuovere la destinazione pubblica delle terre rese disponibili, essenzialmente per scopi di protezione della natura e dell'acqua (riserve naturali, aree di captazione, ecc.). In ordine ad un'eventuale sovrapposizione tra il VGAB e il presente modello di regime, valgono le stesse considerazioni fatte per il VIV: Non vi è possibilità di cumulo in quanto gli interventi per i quali vengono concesse le indennità VGAB sono di tutt'altra natura rispetto agli investimenti che possono beneficiare del presente modello di regime. Inoltre, le aree di sviluppo agricolo alle quali è destinato il presente modello di regime in genere non rappresentano un'ubicazione interessante per l'insediamento di aziende agricole legate alla terra, dal momento che gli appezzamenti situati in queste zone sono relativamente piccoli e i prezzi dei terreni agricoli sono piuttosto elevati.

Aiuto n.: XA 63/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: piano di sovvenzioni per il risparmio energetico e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili (2009-2013) destinato alle persone fisiche e giuridiche e agli enti ed organismi del settore pubblico che esercitano attività economiche.

Base giuridica:

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 30.12.2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:

75 Mio EUR

Intensità massima dell'aiuto: 35 %

Data di applicazione: 11.3.2009. Va da sé che la misura sarà applicata solo se sarà accettata dalla Commissione europea a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 e che non saranno concessi aiuti retroattivi.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31.12.2013

Obiettivo dell'aiuto: investimenti nelle aziende agricole [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settori interessati: codice NACE: A — Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ypiresia Energias
Ypouryio Emboriou
Viomihantias kai Tourismou
1421, Nicosia
CYPRUS

Pagina web:

<http://www.cie.org.cy/sxedia%202009/sxedio%20nomika2009-2013.pdf>

Altre informazioni:

L'obiettivo principale della misura è quello di fornire incentivi, sotto forma di aiuti agli investimenti, per il risparmio energetico e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Possono effettuare investimenti le imprese operanti in tutti i settori economici, eccezion fatta per quelli della pesca e dell'acquacoltura e le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Oltre agli aiuti a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006, la misura prevede la concessione di aiuti in forza del regolamento (CE) n. 800/2008 e di aiuti di importanza minore in forza del regolamento (CE) n. 1998/2006. Per quanto riguarda gli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008, dovranno essere trasmesse le informazioni sintetiche che costituiscono una condizione giuridica per l'applicazione del regime di aiuti esentati nel settore di cui trattasi.

Hanno diritto a un aiuto in forza del regolamento (CE) n. 1857/2006 soltanto le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento. Possono beneficiare dell'aiuto in forza del regolamento (CE) n. 1857/2006 le imprese che utilizzano la maggior parte dell'energia prodotta mediante fonti energetiche rinnovabili per le esigenze della propria azienda agricola. Le imprese che vendono a terzi la maggior parte dell'energia prodotta non hanno perciò diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, bensì a un aiuto regionale o de minimis.

Non hanno diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006:

— le grandi imprese;

— le imprese che operano nel settore della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

— le imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2);

— gli investimenti per la semplice sostituzione di attrezzature, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Le spese ammissibili della misura sono:

— l'acquisto di nuove attrezzature e le spese di installazione delle attrezzature;

— il costo dello studio se necessario a fini di finanziamento, entro i limiti previsti nei relativi formulari di domanda;

— nell'ambito della voce «Sfruttamento della biomassa», la misura copre gli investimenti relativi all'acquisto e all'installazione di nuove attrezzature o materiali, oppure per terreni o per la costruzione di fabbricati. In caso di acquisto di terreni strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, il tetto massimo complessivo del finanziamento è di 85 000 EUR, per un prezzo massimo di 20 EUR al metro quadro. Per quanto riguarda i fabbricati aziendali, il tetto massimo complessivo del finanziamento è di 85 000 EUR, per un prezzo massimo di 255 EUR per metro quadro costruito. È escluso dal finanziamento l'acquisto di terreni edificabili, e in ogni caso l'acquisto di terre non può superare il 10 % delle spese ammissibili.

La semplice sostituzione di beni non può essere in nessun caso considerata spesa ammissibile.

Nell'ambito del risparmio energetico, in caso di acquisto e di installazione di nuove attrezzature, apparecchiature o sistemi per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'energia, se, grazie all'uso di una nuova tecnologia e alla loro concezione più moderna o al diverso tipo di funzionamento, i nuovi sistemi o apparecchiature rendono possibile un risparmio di almeno il 10 % dell'energia consumata nel funzionamento rispetto alle apparecchiature o ai sistemi convenzionali, per lo stesso tipo di fonte e per la stessa potenza di quelli convenzionali, valgono le condizioni seguenti:

l'importo della sovvenzione è calcolato come percentuale della differenza tra il costo di acquisto/installazione della nuova apparecchiatura o sistema e il costo di acquisto/installazione dell'apparecchiatura o sistema tradizionale, ossia:

$$S = (C_n - C_c) \times 30 \%$$

Dove S = importo della sovvenzione

C_n = costo di acquisto/installazione della nuova apparecchiatura o del nuovo sistema

Cc = costo di acquisto/installazione dell'apparecchiatura o del sistema convenzionale

In caso di acquisto di apparecchiature o sistemi in cui sono incorporati sottosistemi per il risparmio energetico che permettono di risparmiare almeno il 10 % dell'energia consumata nel funzionamento rispetto alle apparecchiature o ai sistemi convenzionali, valgono le condizioni seguenti:

l'importo della sovvenzione è calcolato come percentuale del costo dei sottosistemi di risparmio energetico incorporati nelle apparecchiature o nei sistemi che verranno installati.

Aiuto n.: XA 88/09

Stato membro: Finlandia

Regione: la totalità del paese

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Base giuridica:

Valtionavustuslaki (688/2001),

Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

1,8 milioni di EUR all'anno. L'aiuto sarà concesso per il periodo 2009-2013.

Intensità massima dell'aiuto: Il livello dell'aiuto del 100 % previsto dalla normativa comunitaria è limitato dall'articolo 6 della legge finlandese sulle sovvenzioni statali che prevede il pagamento di una compensazione integrale soltanto quando essa è giustificata e necessaria alla realizzazione degli obiettivi dell'aiuto.

Data di applicazione: 1.4.2009

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31.12.2013

Obiettivo dell'aiuto:

L'aiuto è concesso soltanto ad associazioni e organizzazioni riconosciute quali imprese, istituti di ricerca, autorità governative od altri enti del settore pubblico. I beneficiari finali sono gli agricoltori considerati alla stregua di PMI impegnate nella produzione primaria.

Il regime rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2), lettere a), c), d) ed e), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico:

Codice NACE A1 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi Prodotti dell'allegato I

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
FI-00023 Valtioneuvosto
SUOMI/FINLAND

Indirizzo web:

<http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php>
<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688>
<http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080638>

Altre informazioni:

È il ministero dell'agricoltura e della silvicoltura che concede e gestisce l'aiuto. L'importo dell'aiuto ammonta a 1,8 milioni di EUR all'anno, ossia un totale di 9 milioni di EUR per il periodo 2009-2013. L'aiuto può essere concesso a favore di progetti di sviluppo nazionale il cui obiettivo consiste nel mettere in atto la strategia di qualità alimentare coordinata per l'appunto dal ministero dell'agricoltura e della silvicoltura.

I progetti devono migliorare la competitività del settore agroalimentare, rafforzare la responsabilità sociale del settore (incluso lo sviluppo dei sistemi di tracciabilità e dell'osservanza dei principi etici) e sensibilizzare maggiormente i consumatori all'importanza delle attività dell'industria alimentare.

I progetti possono essere attuati sotto forma di misure destinate a promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari oppure ad incrementare attività agroalimentari (ad esempio diffusione delle informazioni, elaborazione di studi, formazione e consulenza di produttori agricoli od organizzazione di scambi informativi tra gli operatori del settore agroalimentare). I gruppi destinatari di un progetto possono essere costituiti dagli agricoltori, dai consumatori o dalle persone coinvolte in attività connesse con l'alimentazione, quali i cuochi professionali, gli istituti scolastici, i mezzi di comunicazione oppure gli esperti nutrizionisti. Il beneficiario finale è un agricoltore considerato alla stregua di una PMI impegnata nella produzione primaria.

Il regime di aiuto si traduce, in pratica, nell'utilizzo delle sovvenzioni ricevute dai beneficiari (associazioni ed organizzazioni riconosciute, imprese, istituti di ricerca, autorità governative ed altri enti pubblici) per attuare progetti nazionali che spesso hanno ripercussioni positive su tutta la catena alimentare. Tanto per fare un esempio, i progetti di diffusione dell'informazione messi in atto per migliorare la qualità dei prodotti di un settore di produzione possono essere destinati ai consumatori. Ciò non toglie, tuttavia, che, oltre ai consumatori, il progetto possa indirettamente giovare agli agricoltori che producono i prodotti di cui trattasi. Questo tipo di informazione può accrescere la fiducia nella produzione e nei prodotti e, al tempo stesso, valorizzare questi ultimi e contribuire indirettamente ad accrescerne il consumo.

I progetti non devono citare l'origine del prodotto né singoli prodotti o marchi specifici e devono attenersi alla normativa comunitaria in materia di aiuti statali. Ciò permette di garantire che non si verifichino, nella pratica, effetti di distorsione della concorrenza.

L'intensità dell'aiuto del 100 %, prevista dalla normativa comunitaria, è limitata dall'articolo 6 della legge finlandese sulle sovvenzioni statali, che prevede il pagamento di una compensazione integrale soltanto quando essa è giustificata e necessaria alla realizzazione degli obiettivi dell'aiuto.

Pubblicità:

L'informazione diffusa non può includere alcun tipo di pubblicità.

Sono consentiti i seguenti tipi di diffusione dell'informazione:

- pubblicazione di articoli e di comunicati stampa (relativi, ad esempio, a nuovi modi di garantire il benessere degli animali domestici ovvero a sistemi elettronici di scambio di informazioni atti a monitorare la produzione agricola);
- sessioni di informazione, seminari, visite e mostre su temi di attualità relativi alla produzione agroalimentare, destinati a scuole ed a giornalisti legati al settore alimentare, del consumo e delle finanze;
- sviluppo di siti web e di materiale informativo, disponibile *on line* o su supporto cartaceo (relativo, ad esempio, ai requisiti igienici nella raccolta delle bacche, alla protezione contro le fitopatie dei cereali, alla regolamentazione del benessere degli animali, alle pratiche agricole sostenibili ovvero ai diritti ed alle aspettative dei consumatori); e

- informazione destinata ai professionisti della ristorazione (mense scolastiche e simili), relativa, ad esempio, all'acquisto di prodotti locali.

La pubblicità può ricorrere altresì a vari studi di base quali lavori di strategia, studi di mercato e viaggi di studio.

Formazione:

La formazione dei produttori agricoli può incidere, ad esempio, sulla familiarizzazione degli addetti alla raccolta delle bacche con le buone pratiche igieniche necessarie alla raccolta e al trasporto di questo tipo di frutto. Può incidere anche sul controllo della salute animale e sulla registrazione elettronica dei dati.

Scambio di informazioni:

Gli scambi di informazioni possono comportare l'organizzazione di presentazioni, concorsi od altre iniziative destinate a promuovere lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore agroalimentare e la partecipazione a dette attività.

Consulenza:

L'aiuto può essere concesso anche a favore di servizi di consulenza destinati ai produttori agricoli.

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 154/06)

Aiuto n.: XA 40/09

Stato membro: Spagna

Regione: Principato delle Asturie

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta

Base giuridica: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA) para el desarrollo del programa de conservación de la raza autóctona asturiana Gochu Asturcelta durante el trienio 2009-2011.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

L'importo massimo dell'aiuto da concedere in ciascun esercizio in applicazione dell'accordo di cooperazione è:

(EUR)		
2009	2010	2011
17 000	19 000	21 000

Intensità massima dell'aiuto:

L'intensità massima dell'aiuto da concedere per ciascuna delle voci del programma d'azione che il beneficiario dell'aiuto deve attuare è:

Misure ammissibili	Intensità massima della sovvenzione
I. Tenuta del libro genealogico	100 %
II. Assistenza tecnica	100 %

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nel sito web della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppare il programma di miglioramento della razza autoctona asturiana di allevamento suino Gochu Asturcelta.

Sono applicabili i seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006:

Articolo 15 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo. Costi ammissibili: spese inerenti all'organizzazione di programmi di formazione per gli allevatori, ai servizi di consulenza forniti da terzi, all'organizzazione e alla partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere di diffusione di conoscenze scientifiche; spese di edizione di pubblicazioni.

Conformemente al requisito di cui all'articolo 15, paragrafo 4, l'assistenza tecnica sarà a disposizione di tutti i proprietari di animali iscritti nel libro genealogico della razza; l'appartenenza all'associazione non costituirà una condizione per l'accesso al servizio.

Articolo 16 — Sostegno al settore zootecnico. Costi ammissibili: costi — di tenuta del libro genealogico.

In conformità con quanto stabilito dagli articoli 15, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, del regolamento, citato l'aiuto è concesso in natura mediante servizi sovvenzionati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Allevamento suino

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias
C/Coronel Aranda, s/n, 4ª planta
E-33071 Oviedo (Asturias)
ESPAÑA

Indirizzo web: È possibile consultare il testo dell'accordo di cooperazione su www.asturias.es all'indirizzo: <http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACGA%2009%20convenio.pdf>

Altre informazioni: —

Director-General for Livestock Farming and Agri-Food

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES

Aiuto n.: XA 45/09

Stato membro: Spagna

Regione: Andalucía

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para la restitución de los invernaderos en producción gravemente dañados como consecuencia de la tormenta de granizo ocurrida el día 25 de noviembre de 2008, en el Campo de Dalías (Almería)

Base giuridica: Resolución del Delegado de Consejería de Agricultura y Pesca en Almería, por Delegación de competencias del Consejero de Agricultura y Pesca mediante Orden de 23 de diciembre de 2008, por la que se concede una subvención para la restitución de los invernaderos en producción gravemente dañados como consecuencia de la tormenta de granizo ocurrida el día 25 de Noviembre de 2008, en el Campo de Dalías (Almería).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 6 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

50 % dell'importo del bilancio approvato nel limite relativo all'intensità dell'aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esenzione

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento, dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi ed i costi sostenuti per cause diverse dalle avversità atmosferiche.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Poiché i danni si sono verificati il 25 novembre 2008, l'aiuto soddisfa il requisito previsto dall'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione: i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della perdita e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o della perdita.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Esercizio 2009

L'aiuto sarà versato prima del 31 dicembre 2009 e quindi non si applica l'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di esenzione.

Obiettivo dell'aiuto: Immediata ristrutturazione degli elementi sovvenzionabili delle aziende danneggiate. Serre che alla data

degli eventi erano in produzione e che sono state danneggiate dalla tormenta di grandine e con danni comprovati dai tecnici della Delegación Provincial.

Settore economico: Titolari di serre funzionanti, che hanno subito danni comprovati e qualificati dai tecnici riconosciuti da questa Delegación Provincial, e che abbiano presentato apposita domanda conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, a norma del quale: «Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato».

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
C/Tabladilla, s/n
41071 Sevilla
ESPAÑA

Indirizzo web:

<http://www.cap.junta-andalucia.es>

Sito web del testo integrale del progetto di decreto:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/Legislaciones/2009/propuesta_resolucion_subvencion_restitucion_invernaderos_tormentagranizo_campodalias

Altre informazioni: Il rispetto dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento è comprovato dal riconoscimento ufficiale dei danni arrecati dalle avversità atmosferiche, che è stato riconosciuto dalla Consejería de Agricultura y Pesca.

Aiuto n.: XA 53/09

Stato membro: Francia

Regione: Département de la Drôme

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides supplémentaires à la reconstitution du patrimoine nucicole, en complément au dispositif XA 302/08, pour les dommages causés aux exploitations agricoles nucicoles en 2007 par les calamités.

Base giuridica:

- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006,
- Articles L. 361-1 et suivants du Code rural
- Articles D. 361-1 et suivants du Code rural
- Décret n° 2007-592 du 24 avril 2007 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles

- Arrêté du ministère de l'agriculture et de la pêche fixant les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles du 29 septembre 2005
- Arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche des 21 novembre 2007 et 25 janvier 2008, de reconnaissance au titre des calamités agricoles des dommages subis en 2007 dans la Drôme,
- Règlement 9E1 «Aide à la reconstitution du patrimoine nucicole» adopté par l'assemblée départementale le 16 juin 2008.
- Délibérations du Conseil général : 4E1 du 8 décembre 2008, et 12E1 du 27 janvier 2009 pour l'attribution nominative des aides, ainsi qu'1E1 du 15 décembre 2008 pour compléter l'enveloppe budgétaire initiale.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Stanziamento supplementare di 19 000 EUR per l'anno 2009.

Intensità massima dell'aiuto:

Il tasso applicabile per gli alberi estirpati varia tra il 25 % e il 35 % (a seconda dell'assicurazione sottoscritta dall'agricoltore). Nel caso di raddrizzamento e/o reimpianto, viene applicato un tasso del 90 %.

Il totale dell'indennizzo di tutti gli aiuti cumulati non dovrà superare il tasso massimo di aiuto pubblico del 90 % dell'importo delle perdite, per quanto riguarda le zone di montagna.

Data di applicazione: A partire del 26 febbraio 2009, con riserva della pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino alla fine del 2009.

Obiettivo dell'aiuto:

Il dipartimento intende portare aiuto a tutte le aziende agricole di alberi di noce danneggiati da fenomeni climatici eccezionali: i violenti temporali dell'8 luglio e del 2 agosto 2007, i mini-tornado del 17 e 18 settembre 2007. In base al numero di fascicoli depositate e dell'intensità dei danni, *Lo stanziamento fissato inizialmente dal Conseil Général nel dispositivo XA 302/08 si è rivelato insufficiente.*

Pertanto, è stato proposto uno stanziamento supplementare di 19 000 EUR dal *Conseil Général* nella delibera 4E1 dell'8 dicembre 2008 ed è stato votato nell'ambito del bilancio provvisorio 2009, in occasione della seduta del 15 e 16 dicembre 2008. L'attuazione di tale progetto di supplemento è subordinato all'approvazione della Commissione.

Il complemento al regime di aiuto XA 302/08, sarà attuato in conformità a tale regime iniziale, ad eccezione soltanto della durata e dell'importo.

Tutti gli aiuti saranno strettamente limitati alle condizioni ammesse dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

Settore economico: Soltanto le aziende agricole che garantiscono la produzione di noci nelle zone «svantaggiate» in cui è stata riconosciuta l'esistenza della calamità nel 2007.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Le Département de la Drôme
Hôtel du Département
Service Agriculture
26 Avenue du Président Herriot
26026 Valence Cedex 9
FRANCE

Indirizzo web:

<http://www.ladrome.fr/fr/les-services/agriculture-et-environnement/agriculture/reglements-et-subventions/index.html>

<http://www.ladrome.fr/fr/les-services/agriculture-et-environnement/agriculture/index.html>

Aiuto n.: XA 54/09

Stato membro: Lettonia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Atbalsta shēma "Atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai"

Base giuridica: Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 6. pielikuma 4.programma 20.-35.punkts

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2009: 500 000 LVL
Importo complessivo del regime di aiuti nel 2010: 500 000 LVL
Importo complessivo del regime di aiuti nel 2011: 500 000 LVL
Importo complessivo del regime di aiuti nel 2012: 500 000 LVL
Importo complessivo del regime di aiuti nel 2013: 500 000 LVL

Intensità massima dell'aiuto:

L'intensità dell'aiuto è del 40 %.

Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le seguenti voci di spesa connesse alla costituzione di piantagioni produttive perenni:

- 26.1. preparazione del terreno, incluse le spese per trattamento diserbante ed erbicidi;
- 26.2. acquisto e messa a dimora delle piante;
- 26.3. acquisto e installazione di un sistema di sostegno per le piante;
- 26.4. acquisto e posa di recinti e sostegni per recinti.

L'aiuto è pari al 40 % delle spese di costituzione di una piantagione, entro il limite dei massimali indicati nella tabella seguente.

Tabella

Massimali dell'aiuto e numero minimo di piante:

N.	Coltura	Numero minimo di piante per ettaro	Importo massimo dell'aiuto (LVL/ha)
1.	Mela	1 200 660 400	2 415 1 265 805
2.	Pera	400	920
3.	Ciliegia dolce	500	1 150
4.	Susina	660	1 150
5.	Visciola	660	805
6.	Ribes nero	3 000	230
7.	Ribes rosso, ribes bianco	2 500	460
8.	Uva spina	2 000	805
9.	Mirtillo nero	2 000	2 530
10.	Lampone	5 000	805
11.	Olivello spinoso	1 000	690
12.	Uva	1 000	1 100
13.	Fragola da vivaio	10 000	690
14.	Lampone da vivaio	5 000	1 035
15.	Portainnesti di meli da vivaio	20 000	1 380
16.	Chenomele	2 000	460
17.	Mirtillo rosso	300 000	2 300

Data di applicazione: 1° marzo 2009

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

L'aiuto è inteso a garantire l'efficienza della produzione di frutti e bacche, facendone un settore concorrenziale e multifunzionale.

L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione.

Settore economico:

Beneficiarie dell'aiuto sono le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

L'aiuto è destinato al settore della produzione vegetale.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Zemkopības ministrija
Rīga, 27.1.2009.
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīga, LV-1981
LATVIJA

Indirizzo web:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Atbalsts_ilggadigajiem_stadijumiem.pdf

Altre informazioni:

Il presente regime di aiuti sostituisce il regime n. XA 140/2008, "Atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai", la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU C 214 del 22.8.2008) e che era conforme al regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione.

L'aiuto non sarà concesso retroattivamente per attività che sono già state realizzate dal beneficiario.

L'importo massimo dell'aiuto concesso a una singola impresa in un triennio non può superare 281 120 LVL (400 000 EUR), oppure 351 400 LVL (500 000 EUR) se l'impresa si trova in una zona svantaggiata.

L'aiuto può essere concesso solo alle imprese che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

In conformità all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'aiuto non può essere concesso per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/07)

Stato membro	Francia
Rotta interessata	Caienna–Maripasoula Caienna–Saül Caienna–Grand-Santi Saint-Laurent-du-Maroni–Grand-Santi
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1.7.2009
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	Testo dell'Arrêté che modifica l'OSP NOR: DEVA0912761A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Direzione generale dell'aviazione civile (DTA) DTA/SDT/T2 50 rue Henry Farman 75737 Paris Cedex 15 FRANCE Tel. +33 158094321 E-mail: osp-compagnies@dta.aviation-civile.gouv.fr

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/08)

Stato membro	Italia
Rotta interessata	Trapani–Roma Fiumicino Trapani–Milano Linate
Data di abrogazione degli oneri di servizio pubblico su queste rotte	Dal 24.6.2009
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Direzione centrale regolazione economica Direzione trasporto aereo Viale del Castro Pretorio, n. 118 00185 Roma ITALIA www.enac-italia.it E-mail: trasporto.aereo@enac.rupa.it

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/09)

Stato membro	Francia
Rotta interessata	Le Havre-Lione (Saint Éxupéry)
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	25.10.2009
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	Arrêté del 4 giugno 2009 che impone OSP tra Le Havre e Lione (Saint Éxupéry) NOR: DEVA0911585A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Direzione generale dell'aviazione civile (DTA) DTA/SDT/T2 50 rue Henry Farman 75737 Paris cedex 15 FRANCE Tel. +33 158094321 E-mail: osp-compagnies@dta.aviation-civile.gouv.fr

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/10)

Stato membro	Francia
Rotta interessata	Le Havre-Lione (Saint Éxupéry)
Periodo di validità del contratto	dal 10.1.2010 al 9.1.2014
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	— per le candidature (1a fase): 7.9.2009 (ore 16, ora locale) — per le offerte (2a fase): 12.10.2009 (ore 16, ora locale)
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Chambre de commerce et d'industrie di Le Havre Esplanade de l'Europe BP 1410 76067 Le Havre cedex FRANCE Tel. +33 235546500/01 Fax +33 235546520 E-mail: pthibaut@havre.cci.fr

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/11)

Stato membro	Italia
Rotte interessate	Crotone–Roma Fiumicino e vice versa, Crotone–Milano (Linate) e vice versa.
Periodo di validità del contratto	dal 7 dicembre 2009 al 6 dicembre 2011
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) Direzione trasporto aereo Viale del Castro Pretorio, 118 00185 Roma ITALIA www.enac-italia.it E-mail: osp@enac.gov.it

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 154/12)

Stato membro	Spagna
Rotta interessata	Almeria–Siviglia
Periodo di validità del contratto	30 ottobre 2009-29 ottobre 2013
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	25 settembre 2009
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Dirección General de Aviación Civil Subdirección General de Transporte Aéreo Area de Explotación Tel. +34 915977505 Fax +34 915978643 E-mail: mmederos@fomento.es

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

PAESI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007 DELLA COMMISSIONE

(2009/C 154/13)

PARTE A: ELENCO DEI PAESI E DEI PRODOTTI INTERESSATI

Paesi	Prodotti
Svizzera	Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi
Marocco	Ortofrutticoli freschi
Sud Africa	Ortofrutticoli freschi
Israele	Ortofrutticoli freschi
India	Ortofrutticoli freschi
Nuova Zelanda	Mele, pere e kiwi
Senegal	Ortofrutticoli freschi
Kenya	Ortofrutticoli freschi
Turchia	Ortofrutticoli freschi

PARTE B: ESTREMI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Paesi	Autorità competenti	Organismi di controllo
Svizzera	Office fédéral de l'agriculture Département fédéral de l'économie Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne Tel. (41-31) 324 84 21 Fax (41-31) 322 26 34	Qualiservice Sàrl Kapellenstrasse 5 Case postale 7960 CH-3001 Berne Tel. (41-31) 385 36 90 Fax (41-31) 385 36 99
Marocco	Ministro per l'Agricoltura e la Pesca marittima. Quartier Administratif Place Abdallah Chefcho- uani BP 607 Rabat Morocco Tel. (212-37) 76 36 57/76 05 29 Fax (212-37) 76 33 78 E-mail: webmaster@madprm.gov.ma e info@madrpm.gov.ma	Etablissement Autonome de Contrôle et de Co- ordination des Exportations (EACCE) 72 Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani Casablanca Morocco Tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95 Fax (212-22) 30 51 68 E-mail: eacce@eacce.org.ma
Sud Africa	National Department of Agriculture DPHQ Private Bag X258 Pretoria 0001 South Africa Tel. (27-12) 3196502 Fax (27-12) 3265606 E-mail: smph@nda.agric.za	PPECB (Perishable Products Export Control Bo- ard) PO Box 15289 7500 Panorama, Parow South Africa Tel. (27-21) 9301134 Fax (27-21) 9396868 E-mail: ho@ppecb.com

Paesi	Autorità competenti	Organismi di controllo
Israele	Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service) PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israel Tel. (972-3) 968 15 00 Fax (972-3) 368 15 07	Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service) Fresh produce quality control service PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israel Tel. (972-3) 968 15 20 Fax (972-3) 368 15 07
India	Agricultural Marketing Adviser Ministry of Agriculture Govt. of India NH-IV Faridabad India Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10 (91-11) 23 01 34 45 Fax (91-129) 241 65 68; (91-11) 23 01 34 45 E-mail: uks.chauhan@nic.in	Directorate of Marketing and Inspection (DMI) Department of Agriculture and Cooperation Ministry of Agriculture, Govt. of India NH-IV, Faridabad India Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10 Fax (91-129) 241 65 68 E-mail: dmifbd@agmark.nic.in
Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Forestry New Zealand Food Safety Authority 68-86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 463 2500 Fax (64-4) 463 2675 E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz	New Zealand Food Safety Authority 68-86 Jervois Quay PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 463 2500 Fax (64-4) 463 2675 E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz
Senegal	Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Direction de la protection des végétaux Boîte postale 20054 Thiaroye Dakar Senegal Tel. (221) 834 03 97 Fax (221) 834 28 54/834 42 90 E-mail: almhanne@hotmail.com	Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Direction de la protection des végétaux Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire Tel. (221) 834 03 97 Fax (221) 834 28 54 E-mail: dpv1@sentoo.sn almhanne@yahoo.fr
Kenya	Kenya Plant Health Inspectorate Service Kephis Managing Director PO Box 49592-00100 Nairobi Tel. (254-20) 88 25 84 Fax (254-20) 88 22 65 e-mail: kephis@nbnet.co.ke	Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis PO Box 49592-00100 Nairobi Tel. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33 Fax (254-20) 88 22 45 e-mail: kephis@nbnet.co.ke
Turchia	General Directorate of Standardisation for Foreign Trade General Director: Mr. Yavuz MOLLASALIHOĞLU Head of the Department for Agriculture: Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA Address: İnönü Bulv. No: 36 Oda No: 2118 06510 Emek/Ankara Tel. (90-312) 212 58 99 Fax (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18 E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr	General Directorate of Standardisation for Foreign Trade General Director: Mr. Yavuz MOLLASALIHOĞLU Head of the Department for Agriculture: Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA Address: İnönü Bulv. No: 36 Oda No: 2118 06510 Emek/Ankara Tel. (90-312) 212 58 99 Fax (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18 E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

PARTE C: MODELLI DI CERTIFICATI

1. Operatore		Certificato di conformità		N.
		alle norme di commercializzazione comunitarie applicabili agli ortofruttili		
		Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo		
2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore)		3. Organismo di controllo Qualiservice GmbH Postfach 7960 3001 BERN		
		4. Luogo di controllo/paese d'origine (1)	5. Regione o paese di destinazione	
6. Identificazione del mezzo di trasporto			7. <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> Esportazione	
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale in kg lordo/netto (2)	
12. L'organismo di controllo summenzionato certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme di commercializzazione comunitarie.				
Timbro del servizio di controllo				
Ufficio doganale: entrata/uscita (2)				
Durata di validità: giorni				
Luogo e data di rilascio				
Ispettore: (nome in stampatello) Firma Firma dell'operatore				
13. Osservazioni:				
Orario del controllo: dalle alle km				
Esemplare:	Bianco (originale):	Rosa:	Giallo:	Verde:
Per:	Destinatario	Speditore	Qualiservice	Ispettore
				 S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST I SERVICE SUISSE D'INSPECTION S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE S SWISS INSPECTION SERVICE

(1) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine nella casella 9.

(2) Cancellare la voce non pertinente.

1. Nome dell'operatore/esportatore:			Numero di serie:		
2. Codice dell'unità di imballaggio/produzione indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore)			3. Servizio ufficiale/competente: National Department of Agriculture		
			Organismo di controllo: Perishable Products Export Control Board (PPECB), designato come ufficio responsabile dal ministero dell'Agricoltura		
			4. Paese d'origine Repubblica Sudafricana	5. Paese di destinazione	
6. Mezzo di trasporto:	VIA AREA	VIA MARE	STRADA	7. Normativa nazionale: Documento rilasciato in conformità della normativa sul controllo delle esportazioni di taluni prodotti, pubblicata a norma della sezione 15 della legge sulle norme applicabili ai prodotti agricoli (legge n. 119 del 1990)	
Nave:					
Numeri dei container:					
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)		10. Categoria di qualità	11. Peso totale in kg lordo/netto	
12. Si certifica che i campioni dei prodotti suindicati sono stati ispezionati e che, al momento dell'ispezione, sono risultati conformi alle norme e ai requisiti di cui alla sezione 4, paragrafo 3, della legge del 1990 sulle norme applicabili ai prodotti agricoli. Ufficio doganale previsto: entrata					
13. Durata di validità (giorni): 40 giorni per via mare o strada e 10 giorni per via aerea					
Timbro del servizio di controllo			Data di rilascio:		
			Luogo di rilascio:		
			Ispettore:		
			Firma:		
14. Commenti/osservazioni:					

Chiunque modifica il presente certificato o fabbrica o fa fabbricare un falso del presente certificato è perseguibile a norma della legge del 1990 sulle norme applicabili ai prodotti agricoli.

1. Nome e indirizzo dell'esportatore:		2.	
		<p style="text-align: center;">Stato di Israele MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Servizio di controllo e di protezione dei vegetali Servizio di controllo dei prodotti agricoli</p>  	
3. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'esportatore):		<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI CONTROLLO N. ORIGINALE</p> <p style="text-align: center;">Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo</p>	
		4. Paese di destinazione:	
		5. Paese d'origine (*):	
6. Mezzo di trasporto dichiarato:		<p style="text-align: center;">Indicare, secondo il caso:</p> <p style="text-align: center;">Importazione ... <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Esportazione ... <input type="checkbox"/></p>	
7. Punto d'entrata dichiarato (**):			
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà, se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale lordo/netto (kg) (***)
12. Il summenzionato servizio di controllo certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme.			
13.			
<p>_____</p> <p>Ufficio doganale all'uscita (**)</p>		<p>_____</p> <p>Luogo e data di rilascio</p>	
<p>Durata di validità: giorni</p>			
<p>_____</p> <p>Ispettore (nome in stampatello)</p>		<p>_____</p> <p>Timbro del servizio di controllo</p>	
<p>Firma</p>			
14. Osservazioni:			
<p>(*) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine dopo la natura del prodotto (**) Facoltativo (***) Cancellare la voce non pertinente.</p>			

GOVERNO DELL'INDIA
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA COOPERAZIONE
DIREZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CONTROLLO

CERTIFICATO DI CLASSIFICAZIONE AGMARK PER L'ESPORTAZIONE DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

1. Nome e indirizzo dell'imballatore autorizzato			
2. Esportatore menzionato sull'imballaggio (se diverso dall'imballatore autorizzato)		3. Luogo di controllo	
4. Paese d'origine		5. Nome del consegnatario e paese di destinazione	
6. Identificazione del mezzo di trasporto		7. Marchi di spedizione dell'imballatore/esportatore	
8. Imballaggi (numero, tipo e identificazione)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale in kg lordo/netto
<p>12. Il summenzionato servizio di controllo certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme.</p> <p>13. Commenti/osservazioni</p> <p>14. Certificato n.:</p> <p>15. Durata di validità: giorni</p> <p style="text-align: right;">Firma</p> <p>_____</p> <p>Luogo e data di rilascio: Ispettore:</p> <p style="text-align: right;">(Nome in stampatello)</p>			

Esportatore:		Numero del certificato:		
Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'esportatore):		NUOVA ZELANDA AUTORITÀ PER LA SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICATO UFFICIALE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ		
		Paese d'origine:	Paese di destinazione:	
Identificazione del mezzo di trasporto		<p>Il summenzionato servizio di controllo certifica in base ad un controllo a campione che la merce di seguito descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme.</p> <p>Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita all'Autorità neozelandese per la sicurezza alimentare o a suoi funzionari o rappresentanti.</p> <p>Il presente certificato è destinato esclusivamente ai servizi di controllo.</p>		
Numero (e tipo) di imballaggi	Natura del prodotto (varietà, se specificata)	Categoria di qualità	Peso totale in kg	
			Peso lordo	Peso netto
Osservazioni				
Durata di validità:				
Il presente certificato ha una validità dir giorni a decorrere dalla data del rilascio (compreso il giorno del controllo).				
Timbro dell'organismo				
Firma	Denominazione	Luogo di rilascio	Data	

Numero di riferimento dell'esportatore

NUOVA ZELANDA AUTORITÀ PER LA SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICATO UFFICIALE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ PAGINA 2 DI 2		Numero di serie del certificato di controllo:		
				Numero (e tipo) di imballaggi
			Peso lordo	Peso netto

Numero di riferimento dell'esportatore

<p>1. İhracatçının Unvanı, Vergi No (Exporter's name, tax No.)</p>	 <p style="text-align: center;">KONTROL BELGESİ CONFORMITY CERTIFICATE N°</p> <p>İşbu belge sadece Kontrol Dairelerince kullanılır (This certificate is for the exclusive use of control services)</p>		
<p>2. Ambalaj Üstünde Görülen Ambalajcı veya İmalatçı Firma (İhracatçıdan farklı ise) (Producer or packer as indicated on packing) (if other than exporter)</p>	<p style="text-align: center;">T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (REPUBLIC OF TURKEY, PRIME MINISTRY, UNDERSECRETARIAT OF FOREIGN TRADE)</p> <p style="text-align: center;">..... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (..... REGIONAL DIRECTORATE) DTS Denetmenleri Grup Başkanlığı (..... Group of Inspectors of Standardization for Foreign Trade)</p>		
<p>5. Nakil Vasıtası (Identification of Means of transport)</p>	<p>3. Menşe Ülke ve Şehir (Country and city of origin)</p>	<p>4. Gideceği Ülke (Country of destination)</p>	
<p>7. Ambalaj Çeşidi ve Sayısı (Number and kind of packages)</p>	<p>8. Ürünün Türü ve Çeşidi (Nature and variety of product)</p>	<p>9. Kalite Sınıfı (Quality class)</p>	<p>10. Partinin Ağırlığı Brüt/Net (Total weight in kg gross/net)</p>
<p>11. Örnekleme suretiyle yapılan kontrolde, yukarıda vasıfları yazılı partinin, kontrol anında yürürlükte olan standartlara uygun bulunduğu tasdik olunur (It is certified that following inspection by sampling the above consignment conformed with the standards in force at the time of inspection)</p> <p>Çıkış Gümrüğü (Customs office of departure)</p> <p>Bu Kontrol Belgesi: .../.../200. tarihi bitimine kadar geçerlidir (This conformity certificate is valid until .../.../200.)</p> <p>Kontrol Tarihi: .../.../200. (date of inspection: .../.../200.)</p> <p>Kontrolü Yapanlar: (Inspected by)</p> <p style="text-align: right;">Kaşe, İmza, Mühür (Stamp — Signature — Seal)</p>			


<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 154/11	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit� — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformit� degli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	20
2009/C 154/12	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit� — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformit� degli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	20

V *Avvisi*

ALTRI ATTI

Commissione

2009/C 154/13	Paesi i cui controlli di conformit� sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione	21
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>